
**COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA E CONSEGNA DI PANNOLINI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER
IL PERIODO 01.08.2022 – 31.07.2026**

INDICE

<u>Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 7 – Durata del contratto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 8 – Importo del contratto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 17 – Subappalto.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 20 – Sicurezza.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 21 – Trattamento dei dati personali.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 22 – Garanzia definitiva.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 23 – Obblighi assicurativi.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 24 – Penali.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 24 bis – Acquisto in danno.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 25 – Revisione prezzi.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 26 – Risoluzione del contratto.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 27 – Recesso.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 28 – Definizione delle controversie.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 30 – Obblighi in materia di legalità.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 32 – Disposizioni anticorruzione.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 33 – Norma di chiusura.....</u>	<u>12</u>

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di pannolini ai nidi d'infanzia comunali con sede nel Comune di Trento secondo le caratteristiche e le quantità previste dal presente capitolato.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate a garantire la gestione di 7 nidi d'infanzia comunali.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art.1 ha esecuzione presso le 8 strutture elencate nella tabella di cui all'art. 7 dell'allegato 1 - Capitolato tecnico.
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: trasporto, scarico, smaltimento imballi.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, dell'allegato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni complementari richieste nell'allegato tecnico del presente Capitolato.

Art. 4 – obblighi della stazione appaltante

1. Il Comune di Trento si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente capitolato.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed

integrazioni;

- d) *la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;*
 - e) *il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;*
 - f) *la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;*
 - g) *il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;*
 - h) *la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;*
 - i) *il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;*
 - j) *le norme del codice civile.*
2. *Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.*
 3. *Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.*

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - allegato A) dichiarazione partecipazione
 - allegato B) il capitolato speciale d'appalto e i suoi allegati
 - allegato C) l'offerta economica dell'appaltatore
 - allegato E) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo
 - allegato F) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01.08.2022 (o dalla data di

avvio della fornitura se disposta nelle more della stipulazione del contratto ove ne ricorrano i presupposti secondo quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo).

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato e suo allegato tecnico, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il corrispettivo della fornitura di ciascuna consegna, dovuto in relazione alla quantità di prodotto consegnato ed in base al prezzo unitario risultante dall'offerta economica, sarà liquidato a seguito di emissione da parte dell'aggiudicatario di regolare fattura.
2. L'aggiudicatario, dopo ogni consegna, per ciascuna struttura servita dovrà emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento.

Ogni fattura elettronica dovrà contenere tassativamente, oltre al CIG, anche il numero e la data di ordine di acquisto, il codice univoco ufficio che verranno comunicati prima dell'avvio della fornitura. Il campo 2.1.1.11 "causale" della stessa dovrà inoltre essere valorizzato con il codice conto (che identifica la struttura servita) indicato a fianco di ogni singola struttura

elencata nell'articolo 7 dell'allegato 1 - capitolato tecnico.

La fattura dovrà inoltre riportare la quantità di prodotti consegnati con riferimento ai rispettivi documenti di trasporto ed ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento.

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

3. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro il termine massimo di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento
5. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento la non accettazione del termine di pagamento sopra indicato. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione comunale accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.
6. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del

contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto. La quota parte subappaltabile della fornitura oggetto della gara è stabilita nella misura massima del 30% dell'importo complessivo offerto. Il rispetto della quota massima

- subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
 3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della fornitura;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
 4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
 5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
 6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
 7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi

previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del

D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Penali

1. Ogni volta che si verificassero comprovate carenze nella fornitura, o non fossero rispettate le caratteristiche qualitative o le disposizioni previste nel presente capitolato o nelle norme o regolamenti cogenti o si verificasse qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione ne darà comunicazione all'affidatario inviandogli un modulo definito "rapporto di non conformità".

L'Amministrazione comunale, valutata la gravità dell'inadempimento, il ripetersi della stessa e il disservizio arrecato, procederà alla contestazione scritta dei fatti e, acquisite le controdeduzioni eventualmente prodotte dall'affidatario o scaduti i termini senza che l'affidatario abbia risposto, si riserverà di applicare le penali sotto elencate fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione comunale avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Nello specifico le penali verranno applicate nei casi e con le modalità di seguito esposte:

Ritardo nella consegna:

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, sarà applicata una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo per la fornitura oggetto del ritardo.

Prodotti non conformi:

Se dai controlli eseguiti risulterà la non corrispondenza dei prodotti consegnati a quanto richiesto ed offerto in sede di confronto concorrenziale, il fornitore dovrà provvedere entro 10 giorni, a propria cura e spese, all'immediato ritiro della merce non conforme ed alla sostituzione della medesima con altra merce conforme. Decorso 10 giorni senza che la merce non conforme sia stata sostituita, verrà applicata una penale pari all'10% (dieci per cento) del corrispettivo per la fornitura oggetto della non conformità per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.

L'applicazione delle penali e l'addebito di ogni eventuale maggior onere sarà disposta mediante ritenuta (compensazione) dell'importo corrispondente sulle fatture in pagamento

o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, la quale dovrà essere reintegrata entro 10 giorni lavorativi, come previsto all'art. 22.

2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 24 bis – Acquisto in danno

1. Nel caso delle inadempienze di cui all'art 24 del presente capitolato, oltre alle penalità ivi previste, se a seguito di adeguato contraddittorio tra le parti, le giustificazioni eventualmente addotte dall'aggiudicatario non fossero ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rifiutare la merce e acquistarla altrove, interpellando eventualmente altra impresa.

L'eventuale maggiore prezzo pagato dall'Amministrazione sarà posto a carico dell'impresa aggiudicataria, mediante riduzione dei pagamenti successivi e/o incameramento totale o parziale della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato.

Art. 25 – Revisione prezzi

1. Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per il primo anno di durata del contratto secondo quanto stabilito dall'atto di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto ogni anno, una sola volta all'anno, su richiesta dell'affidatario, potrà essere riconosciuta la revisione annuale dei prezzi contrattuali. In caso di variazione ISTAT negativa l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali.
2. La revisione del prezzo contrattuale verrà annualmente calcolata, sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese corrispondente a quello di decorrenza del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente la richiesta. La variazione percentuale come sopra definita verrà arrotondata per eccesso o per difetto al secondo decimale a seconda che il terzo sia superiore a 5 oppure inferiore o uguale a 5. L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto in riferimento agli ordini non ancora evasi.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento (Servizio servizi all'infanzia e istruzione), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento (Servizio servizi all'infanzia e istruzione) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento (Servizio servizi all'infanzia e istruzione).

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

1. L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:
<https://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione>
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:*

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

4. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
5. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 32 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente lettera d'invito hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Art. 33 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di

appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegato 1 - Capitolato tecnico

Allegato 2 – Elenco prodotti

ALLEGATO 1. CAPITOLATO TECNICO

ART.1 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto dell'intera fornitura posto a base di gara, ammonta a complessivi Euro 108.000,00 (centoottomila/00), Iva esclusa.

ART. 2 ENTITÀ DELLA FORNITURA

Le quantità dei prodotti da fornire, con le relative unità di misura, sono elencate nell'Allegato 2 del capitolato speciale. Le quantità indicate rappresentano il fabbisogno complessivo, stimato sulla base del consumo storico e pertanto sono da ritenersi indicative e non impegnative per l'Amministrazione. Le quantità effettive saranno indicate bimestralmente sulla base delle concrete esigenze.

I prezzi offerti dovranno essere mantenuti anche all'aumentare o al diminuire delle quantità ordinate in rapporto alle esigenze effettive, senza che l'impresa affidataria possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi di qualsiasi tipo.

La fornitura ha come destinatari i nidi d'infanzia comunali elencati all'art. 7 del presente capitolato tecnico. L'elenco delle strutture potrà subire variazioni, in aumento e in diminuzione, in seguito alla riorganizzazione dei servizi socio-educativi per l'infanzia, senza che l'impresa aggiudicataria abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

L'aggiudicatario dovrà inoltre essere disponibile ad evadere, per il periodo strettamente necessario, eventuali forniture straordinarie, alle stesse condizioni contrattuali, senza che ciò implichi per l'aggiudicatario il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi o ristori di qualsiasi sorta.

ART. 3 MODIFICAZIONI CONTRATTUALI

L'impresa aggiudicataria, senza pretese di compensi aggiuntivi o indennità di sorta, in base alle norme vigenti è tenuta ad assoggettarsi a variazioni in aumento o in diminuzione della prestazione contrattuale entro il limite del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

Tale variazione contrattuale nei limiti del 20% verrà formalizzata con apposita nota del Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa, alle stesse condizioni del contratto originario.

In caso di richiesta di prodotti non compresi nel presente capitolato o con caratteristiche diverse, il prezzo unitario e la qualità dei prodotti saranno concordati, prima della consegna, tra l'aggiudicatario e il Responsabile della gestione del contratto o suo incaricato, previa adozione dei necessari atti provvedimentali e negoziali, come previsto dall'art. 52 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e i.

ART. 4 REQUISITI GENERALI DEI PRODOTTI

Caratteristiche tecniche generali e normativa di riferimento

Tutti i prodotti forniti dovranno rispettare, **a pena di inammissibilità dell'intera offerta**

1. i requisiti e le caratteristiche tecniche generali stabiliti nel capitolato tecnico allegato parte integrante della determinazione provinciale di approvazione del bando Categoria merceologica "Ausili per l'incontinenza" del mercato elettronico (MePat);
2. i requisiti e le caratteristiche specifiche dei prodotti stabiliti nel Capitolato speciale ed in particolare nel presente allegato tecnico, parte integrante;

Caratteristiche tecniche specifiche dei prodotti

Pannolino monouso, anatomico ed elasticizzato unisex, con barriere ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati riposizionabili, avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina.

Rivestimento esterno in materiale impermeabile atossico e che garantisca alta traspirabilità.

Rivestimento interno in materiale ipoallergico, clinicamente testato ed atto a isolare il bagnato dalla pelle del bambino.

I materiali usati per garantire l'assorbimento del prodotto non devono essere stati trattati con additivi chimici.

Il pannolino deve presentare buona vestibilità, garantire libertà di movimento e assicurare la posizione naturale del bambino.

Il pannolino deve essere latex free e preferibilmente privo di lozioni e profumazioni.

Le tipologie di prodotti richieste sono le seguenti:

- pannolino-mutandina misura 4 - 9 kg circa;
- pannolino-mutandina misura 7 - 18 kg circa;
- pannolino-mutandina misura 11 - 25 kg circa;
- pannolino-mutandina misura 15 - 30 kg circa.

Per ogni tipologia di prodotto è richiesto un livello minimo di capacità di assorbimento (espresso in grammi secondo metodica ISO 11948 -1: 1996) come elencato di seguito:

Misura pannolino	Capacità di assorbimento
4 – 9 kg	Pari o superiore a 605 g
7 – 18 kg	Pari o superiore a 745 g
11 – 25 kg	Pari o superiore a 910 g
15 – 30 kg	Pari o superiore a 1075 g

La non conformità anche di un solo prodotto ad una delle caratteristiche sopra elencate comporterà l'inammissibilità dell'intera offerta e l'esclusione della impresa offerente dalla gara.

ART. 5 OFFERTA

L'offerta deve essere formulata mediante compilazione in ogni punto del "Modulo offerta economica" e nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato e nella lettera invito. L'offerta deve essere unica e completa. Non verranno prese in considerazione offerte parziali.

La compilazione dell'offerta economica consiste nell'indicazione da parte dell'offerente di quanto richiesto distintamente per ciascun prodotto elencato.

L'offerente deve poi indicare (in cifre ed in lettere), al netto di oneri fiscali, il prezzo totale offerto per la fornitura derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi offerti per ciascun prodotto richiesto. Il risultato così ottenuto verrà arrotondato al secondo decimale.

L'arrotondamento verrà effettuato per difetto se il terzo decimale è inferiore a 5 oppure per eccesso (cioè all'unità superiore) se il terzo decimale è pari o superiore a 5.

ART. 6 ULTERIORI REQUISITI DEI PRODOTTI

A completamento dell'offerta l'impresa dovrà fornire le schede tecniche e le schede di sicurezza redatte in lingua italiana (ove previste dalla normativa di riferimento) di tutti i prodotti offerti in gara. Su ogni scheda tecnica e di sicurezza dovrà essere inoltre indicato il numero corrispondente del prodotto offerto, così come risultante nell'elenco di cui all'Allegato 2, il nome e la ragione sociale della impresa offerente. Tali schede tecniche e di sicurezza dovranno essere aggiornate qualora vi fossero dei cambi/sostituzioni di prodotti nel corso degli anni.

ART. 7 MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà avere cadenza bimestrale. I quantitativi da consegnare verranno comunicati entro il giorno 25 del mese precedente quello di fornitura e le consegne dovranno essere effettuate entro il giorno 10 del mese cui si riferisce la fornitura. Nel caso in cui il giorno 10 del mese sia un giorno festivo, le consegne dovranno essere effettuate il giorno immediatamente successivo non festivo.

Si precisa che nelle giornate di sabato e domenica non potranno essere effettuate consegne data la chiusura delle strutture. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare il calendario di chiusura delle strutture al fine di organizzare le consegne.

La consegna della merce dovrà avvenire direttamente presso i magazzini interni di ogni struttura, in qualunque piano e luogo essi siano ubicati.

Sono a carico della ditta fornitrice e si intendono interamente compensati con i prezzi offerti, i costi di imballaggio, trasporto e qualsiasi altra spesa accessoria.

La ditta aggiudicataria dovrà indicare all'Amministrazione la persona o le persone responsabili del trasporto e della consegna che potranno ricevere, eseguire o far eseguire gli ordini.

Di seguito si elencano le strutture presso cui vanno effettuate le consegne:

Codice conto	Struttura	Denominazione	Tel./Fax	Indirizzo
18.001.011	Nido	Bolghera "Il Trenino"	0461-889705	Via Gocciadoro, 84 38122 Trento
18.001.002	Nido	Cristo Re "Orsetto Pandi"	0461-889701	Via L.Senesi, 3 38121 Trento
18.001.004	Nido	Gardolo "Aquilone"	0461-889721	Via Paludi, 9/1 38121 Trento Gardolo
18.001.005	Nido	"San Giuseppe"	0461-914014	Via Giusti, 54 e 56 38122 Trento
18.001.010	Nido	Solteri "La Trottola"	0461-889702	Via Solteri, n. 24 e 26 38121 Trento
18.001.008	Nido	"Torrione"	0461-987283	Via al Torrione, 6 e 10 38122 Trento
18.001.025	Nido	"Villazzano-Gabbiolo"	0461-910259	Via Znojmo, 12 38123 Trento Villazzano

Nel caso in cui il numero delle strutture dovesse aumentare o diminuire e/o le stesse dovessero modificare la propria sede, l'aggiudicatario è obbligato comunque a servirle, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.

Il fornitore si rende comunque disponibile ad evadere eventuali forniture straordinarie al di fuori delle consegne previste dal calendario sopra riportato ed in strutture diverse da quelle indicate nel presente allegato tecnico, sempre e comunque nel limite dell'importo contrattuale.

ART. 8 CONTROLLI SULLA MERCE E VERIFICHE DI CONFORMITÀ

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi presso un laboratorio chimico i prodotti per i quali lo dovesse ritenere opportuno, al fine di accertare la corrispondenza dei componenti con quanto dichiarato nelle schede tecniche e la conformità dei prodotti stessi con i requisiti richiesti nel Capitolato speciale, nei suoi allegati e nelle leggi vigenti.

Qualora le caratteristiche dei prodotti analizzati non corrispondessero con quanto dichiarato nelle schede tecniche e ai requisiti richiesti o contrastassero con le normative vigenti, le spese sostenute per le analisi saranno addebitate al fornitore ed allo stesso tempo non verrà pagata la fornitura relativa, fatte salve le applicazioni di sanzioni per inadempienze fino ad arrivare alla eventuale risoluzione del contratto.

Qualora dovesse essere accertata la non conformità dei prodotti/articoli forniti alle prescrizioni del capitolato speciale e suoi allegati, potrà essere richiesta all'impresa affidataria la sostituzione degli stessi alle medesime condizioni economiche offerte in sede di confronto concorrenziale.

ART. 9 SOSTITUZIONE DI PRODOTTI IN CONTRATTO

La sostituzione dei prodotti offerti in sede di gara con nuovi prodotti o marche alternative dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione previa verifica di conformità delle caratteristiche generali di cui al capitolato e previa presentazione della relativa scheda tecnica e di ogni altra documentazione richiesta dall'Amministrazione.

In caso di mutamento della normativa vigente applicabile ai prodotti oggetto della fornitura che rendesse necessaria la modifica di un prodotto offerto in sede di gara, o qualora si verificasse l'indisponibilità definitiva di un articolo/prodotto offerto in sede di gara, l'impresa affidataria dovrà comunicarlo all'Amministrazione e potrà chiederne la sostituzione con un altro purché quest'ultimo sia in possesso di caratteristiche e/o requisiti identici o superiori a quelli previsti nel presente capitolato speciale o offerti in sede di gara.

Anche l'Amministrazione potrà chiedere la sostituzione di prodotti aggiudicati qualora siano sopraggiunte particolari problematiche inerenti la sicurezza o l'organizzazione dei servizi o il prodotto/articolo si riveli non idoneo o non corrispondente alle esigenze dei servizi stessi.

In tutti i casi in cui la sostituzione venga richiesta dall'impresa affidataria o si renda indispensabile per problematiche connesse alla sicurezza o a modifiche della normativa applicabile, l'impresa affidataria non potrà richiedere alcun adeguamento economico rispetto all'offerta presentata in sede di gara.

Allegato 2 – Elenco prodotti

N.	Prodotto	tipologia	UDM	Quantità
1	Pannolino	Pannolino-mutandina monouso, misura 4-9 kg	Pezzo	28828
2	Pannolino	Pannolino-mutandina monouso, misura 7 -18 kg	Pezzo	256184
3	Pannolino	Pannolino-mutandina monouso, misura 11 -25 kg	pezzo	280024
4	Pannolino	Pannolino-mutandina monouso, misura 15 – 30 kg	pezzo	49268